Silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto monoassiale di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

T.A.R. Basilicata, Sez. I 29 febbraio 2024, n. 119 - Donadono, pres.; Nappi, est. - 6 Più Energia s.r.l. (avv. Montano) c. Regione Basilicata (n.c.)

Ambiente - Silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto monoassiale di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere connesse.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

- 1. La 6 Più Energia s.r.l., con atto depositato il 30 ottobre 2023, è insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione Basilicata sulla sua istanza del 2 febbraio 2021, di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, relativa al la "Costruzione ed Esercizio di un Impianto Monoassiale di produzione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica e relative opere connesse della potenza nominale di 20 MW" da realizzare nel territorio del Comune di Sant'Arcangelo, località Vallone Battaglia, deducendone l'illegittimità da più angolazioni.
- 2. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
- 3. All'esito della camera di consiglio svoltasi il 7 febbraio 2024, con ordinanza n. 64 del 2024, si è dato avviso alla deducente della irritualità della notificazione del ricorso,
- 3.1. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato scritti difensivi e documentazione.
- 3.2. L'affare è stato definitivamente delibato alla camera di consiglio riconvocata del 21 febbraio 2023.
- 4. In "limine litis", il Collegio dà atto dell'intervenuta regolarizzazione della irregolarità riscontrata, avendo parte ricorrente comprovato la ritualità dell'incombente di notifica del ricorso, mediante il deposito della ricevuta di avvenuta consegna contenente anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata recapitato, secondo quanto previsto all'art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (T.A.R. Basilicata, 26 febbraio 2024, n. 105).
- 4.1. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
- Il Collegio dà qui continuità a quanto statuito dal Tribunale in speculare questione (T.A.R. Basilicata, 26 febbraio 2024, n. 105), nel senso che: « la Regione, ricevuta l'istanza autorizzatoria della società ricorrente, ha dato formale avvio al relativo procedimento (formulando una richiesta istruttoria, riscontrata dall'interessata); con successiva nota del 15/2/2022, la Regione ha comunicato che "ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e, in attuazione della D.G.R. n. 35 del 21.01.2022, adottata in coerenza con il citato D.lgs. e avente ad oggetto "Disposizioni procedurali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale", quest'ufficio non può procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale [...] in quanto l'oggetto dell'istanza in parola è riferito ad un intervento ricompreso nell'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A.";
- detta nota è stata annullata con sentenza di questo Tribunale n. 273 dell'114/2022, per le ragioni ivi esplicitate; con nota in data 10/6/2023, la società ricorrente ha diffidato la Regione alla conclusione del procedimento autorizzatorio de quo, da equiparare a nuova istanza ai fini del computo del termine decadenziale di cui all'art. 31, comma 2, cod. proc. amm. (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 27/5/2014, n. 2742). Ciò posto, vi è evidenza in atti che la Regione rimossa la richiamata illegittima causa di sospensione dell'iter procedimentale non ha assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione dello stesso, nei termini assegnati dall'invocata disposizione. Tale contegno inerte configura un effettivo e ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990. Nel caso di specie, quindi, il silenzio regionale assume connotazione illegittima in ragione di quanto stabilito dagli agli artt. 2, co. da 9 a 9-quater, e 2-bis, della L. n. 241/1990, nonché dal ripetuto art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006». 4.2. In particolare la vicenda in fatto e le ragioni giuridiche della questione qui in delibazione si attagliano del tutto al precedente evocato, assumendo rilievo dirimente la (non contestata) inerzia dell'Amministrazione regionale, nonostante il termine finale di cui all'art. 27-bis del codice dell'ambiente risulti abbondantemente elasso.
- 5. Ne consegue l'obbligo della Regione Basilicata di convocare la conferenza di servizi e porre in essere la conseguente attività istruttoria, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati



- i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione.
- 5.1. Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il dirigente preposto al Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega.
- 5.2. In base all'art. 2, co. 8, della l. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.
- 6. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.O.M.

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina alla Regione Basilicata di provvedere nei modi e termini innanzi determinati;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario "ad acta" il dirigente preposto al Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, con oneri a carico dell'Ente regionale intimato, da liquidare con separato decreto su istanza dell'interessato;
- condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, n. 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'importo del contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione intimata;
- dispone la trasmissione telematica a cura della segreteria della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'atto del suo passaggio in giudicato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

